

Proposta di legge regionale
**“Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea.
Modifiche alla l.r. 26/2009”**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della l. r. 26/2009

Art. 2 - Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009

Art. 3 - Sessione europea. Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 26/2009

Art. 4 - Diffusione della cultura europea. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

Art. 5 - Riferimenti alla l. 234/2012

Art. 6 - Disposizioni di prima applicazione

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle Regioni, in qualità di enti territoriali dotati di potestà legislative, un ruolo rilevante, accanto all’Unione europea e agli Stati membri, nel processo di partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del fatto che le politiche europee attengono a materie che nel nostro ordinamento spesso sono affidate alle competenze legislative regionali;

2. L’art. 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all’attuazione e all’esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente contenute nella l. 234 del 2012 *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”*, che assegna alle Regioni un ruolo significativo sia con riferimento alla partecipazione alla fase di formazione delle politiche europee sia alla con riferimento all'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione alla fase ascendente (articolo 24 *“Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea”* e articolo 25 *“Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”*) sia alla fase discendente (articolo 40 *“Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome”*);

4. La rilevanza del ruolo assegnato alle Regioni nel nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto europeo;

5. Con risoluzione n. 153 del 26 giugno 2017 il Consiglio regionale si è impegnato ad istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento della l.r. 26/2009, una sessione europea nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale con cadenza annuale da tenersi entro il mese di luglio in modo da creare un luogo istituzionale di confronto tra la Giunta e il Consiglio regionale finalizzato alla definizione della posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee e funzionale a dare concreta attuazione alle attività inerenti la partecipazione della Regione alla fase ascendente nonché alle attività relative all'adeguamento della regolamentazione regionale agli obblighi europei;

6. Con la stessa risoluzione il Consiglio si è inoltre impegnato ad effettuare l'aggiornamento della l.r. 26/2009 e del regolamento interno anche al fine di rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea;

7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge europea regionale, quale strumento per adeguare periodicamente l'ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza.

8. E' necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la l.r. 26/2009 alla l. 234/2012;

approva la presente legge

Art. 1

Principi ispiratori e finalità. Modifiche all'articolo 2 della l. r. 26/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana) è sostituita dalla seguente:

“a) promuove e sostiene il rafforzamento dell’Unione europea e, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e, nell’ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica;”.

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 5 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Partecipazione alla formazione
degli atti dell’Unione europea

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.”.

Art. 3

Sessione europea. Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 6 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Sessione europea

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.

2. Il Consiglio regionale, tramite la commissione consiliare per le politiche europee e le altre commissioni competenti nelle materie oggetto di esame, garantisce la partecipazione dei cittadini,

degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e in particolare al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

Art. 4

Diffusione della cultura europea. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis
Diffusione della cultura europea

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia dell'integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'Unione europea, anche in collaborazione con il Parlamento degli studenti, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.”

Art. 5

Riferimenti alla l. 234/2012

1. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) si intendono riferimenti alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

2. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti dell'Unione europea.

Art. 6

Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale convoca la sessione europea entro il mese di ottobre 2019.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge regionale

“Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea.

Modifiche alla l.r. 26/2009”

Con la proposta di legge in oggetto si interviene sulla legge regionale 26 maggio 2009 “*Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana*”, al fine di dare attuazione alla risoluzione n. 153 del 26 giugno 2017, con la quale il Consiglio regionale si è impegnato ad istituire, mediante la modifica del regolamento interno e l’aggiornamento della l.r. 26/2009, la sessione europea nell’ambito delle attività del Consiglio regionale.

La sessione europea del Consiglio regionale costituisce luogo istituzionale di informazione e confronto tra la Giunta e il Consiglio regionale ed è finalizzata a definire la posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee.

Inoltre si aggiorna la l.r. 26/2009, rafforzando il ruolo della commissione competente per le politiche europee, assegnando alla stessa un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea.

Con riferimento all’articolato:

l’**articolo 1** sostituisce la lett. a) del comma 1 dell’art. 2 della l.r. 26/2009 prevedendo un più ampio ruolo nel processo di rafforzamento dell’Unione europea da parte della Regione, che è chiamata nell’esercizio delle proprie competenze a concorrere direttamente alla formazione degli atti dell’Unione europea e a garantire l’adempimento degli obblighi europei sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

All’**articolo 2** si modifica l’articolo 5 della l.r. 26/2009 prevedendo, al fine di rafforzare la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, che la Giunta e il Consiglio regionale definiscano concordemente la posizione della Regione.

Per dare attuazione alla risoluzione 153 del 2017 citata in premessa e al fine di rafforzare il ruolo della Regione nel contesto europeo sia in fase ascendente sia in fase discendente l’**articolo 3** prevede la sessione europea, luogo di esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo.

Al fine di rafforzare il ruolo della Regione Toscana nel contesto europeo, l’**articolo 4** inserisce una nuova disposizione, l’articolo 8 bis, nella l.r. 26/2009 per promuovere la diffusione della cultura europea e la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea. A tal fine si

prevede che il Consiglio regionale promuova iniziative culturali finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'Unione Europea.

L'**articolo 5** dispone la modifica espressa non testuale della l. r. 26/2009 alla 234/2012, prevedendo che i rinvii alla l. 11/2005 in essa presenti siano da intendersi alla l. 234/2012, che ha abrogato la prima, e prevedendo che i riferimenti agli atti comunitari siano da intendersi agli atti dell'Unione europea.

Da ultimo **all'articolo 6** si prevede che la prima sessione europea sia convocata entro il mese di ottobre del 2019.

La legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

I Consiglieri regionali

FATTORI	TOMMASO
MEUCCI	ELISABETTA
SALVINI	ROBERTO
BALDI	MASSIMO
CAPIROSSI	FIAMMETTA
GALLETTI	IRENE
NARDINI	ALESSANDRA
SOSTEGNI	ENRICO
TARTARO	SIMONE